

Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo.

LA FATTIBILITÀ DEL PIANO: LUCI, OMBRE E PROSPETTIVE.

Cominciamo con il dire che la valutazione della fattibilità di un piano in continuità non è un esercizio divinatorio di un apprendista stregone, ma un processo scandito da fasi ordinate e ben definite.

Prima di illustrarlo occorre proprio fare un passo indietro e tornare al punto di partenza, vale a dire al momento in cui viene riscontrato lo stato di crisi. Perché risalire sino al momento genetico della crisi per affrontare il tema della fattibilità di un piano? Semplicemente perché un piano non è fattibile se non è idoneo a rimuovere gli elementi sintomatici della crisi. Ebbene, il superamento dello stato di crisi lo troviamo nitidamente descritto all'art. 67 quando la norma, nel definire la fattibilità di un piano, la fa poggiare su due pilastri: quello del risanamento della posizione debitoria e quello del riequilibrio finanziario.

Parto dal secondo dei due, muovendo dalla constatazione che continuità aziendale e riequilibrio finanziario hanno radice comune e comuni sono anche i relativi indicatori meno equivocabili.

Cerchiamo allora di capire che cosa si deve intendere per continuità aziendale. Vi sono realtà che per anni hanno generato solo perdite senza aver pregiudicato la propria continuità aziendale. Per contro talvolta capita di vedere realtà la cui continuità aziendale è compromessa pur in presenza di una costanza di risultati netti positivi.

Invero, l'equilibrio economico non è un presupposto né necessario, né sufficiente per la continuità aziendale. Lo ha ben colto il legislatore perché di riequilibrio economico non troviamo alcuna traccia nell'art. 67.

Ed allora quale è l'indice della discontinuità? A ben vedere, è solo l'insostenibilità prospettica del debito: un piano è fattibile, e la continuità aziendale sussiste, solo se il debito è sostenibile. Pare avere sottolineato tale profilo anche il disegno di legge delega che all'art. 2 definisce lo stato di crisi come "*probabilità di futura insolvenza*".

Sarebbe allora sufficiente dare un contenuto al concetto di sostenibilità del debito per avere un indicatore univoco della continuità aziendale e della fattibilità del piano. Con un ulteriore importante vantaggio: l'insostenibilità del debito è suscettibile di accertamento in via anticipata rispetto al momento in cui il debito dovrà essere assolto. Concordiamo, infatti, tutti che intercettare tempestivamente la *twilight* dell'impresa, quando ancora mancano elementi sintomatici di un'insolvenza conclamata, quando il debitore ancora assolve con